

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI

SEZIONE PRIMA CIVILE

nella causa civile iscritta al n. r.g. **6345/2015**

* * *

Il Giudice dott. Luchi,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza 27 ottobre 2015

ha pronunciato Enzo la seguente

ORDINANZA

- ~ letti gli atti del procedimento e la documentazione prodotta;
- ~ ritenuto che non ricorrano i presupposti per l'accoglimento della domanda cautelare proposta dal ricorrente;
- ~ osservato, quanto al *fumus boni iuris*, che il criterio della strumentalità ha carattere relativo, essendo frutto di una valutazione avente ad oggetto le concrete condizioni di esercizio dell'attività svolta dal contribuente;
- ~ ritenuto, stante la natura strettamente intellettuale svolta dal ricorrente, che l'autovettura non costituisca bene strumentale indispensabile alla professione, ex art. 86 d.P.R. 602/1973, a differenza di altri beni (essenzialmente le dotazioni informatiche attualmente imprescindibili, stante la normativa vigente, per lo svolgimento della professione);
- ~ osservato come l'argomento per cui, ai sensi dell'art. 54 del T.U.I.R. il ricorrente ha ottenuto in deduzione il costo dell'autovettura per cui è causa non riesca risolutivo ai fini dell'accoglimento della misura;

- ~ precisato che, invero, la norma in questione prevede la deducibilità nella misura massima del 50% del costo di beni strumentali quali l'autovettura;
- ~ osservato che, in ogni caso, la qualificazione dell'autovettura quale bene strumentale è fatta dalla norma in materia fiscale, ovvero al fine della determinazione del reddito di lavoro autonomo;
- ~ ritenuto, dunque, che non sussista affatto la presunzione di legge invocata dal ricorrente, con il confronto di una pronuncia del giudice tributario umbro;
- ~ ribadito che, invero, ammettere che la professione di avvocato non possa essere svolta senza l'impiego di un'autovettura significa mortificare la professione stessa;
- ~ considerato, infine, che il *periculum* lamentato dal ricorrente potrebbe certamente essere ovviato attraverso il pagamento dell'imposta che non è oggetto di contestazione e che, anzi, è riconosciuta *nell'an* da parte dello stesso avv. Tola;
- ritenuto che, seppure il «*pregiudizio imminente e irreparabile*» di cui all'art. 700 c.p.c. non possa essere inteso nel suo significato assoluto, cionondimeno esso esprima l'esigenza che il pregiudizio sia irrisarcibile o lasci un margine di danno non rimediabile e non possa essere ovviato se non attraverso l'intervento dell'autorità giudiziaria;
- ritenuto che, nel caso all'esame, non sussista il requisito in esame, perché per un verso, la somma non elevata richiesta potrebbe essere pagata, anche con la c.d. rateazione che offre l'agente della riscossione sino a 120 mensilità, e perché dall'altra non risultano

neanche allegata quale attività lavorativa sarebbe inibita in concreto all'opponente;

- ritenuto, dunque, di dovere rigettare il ricorso e porre le spese a carico del soccombente;

P.Q.M.

1. rigetta l'istanza cautelare;
2. condanna l'avv. S. T. al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 800,00, oltre accessori;
3. assegna il termine di giorni sessanta per l'introduzione del giudizio di merito;
4. manda alla Cancelleria per gli adempimenti. Cagliari, 27 ottobre 2015

Il Giudice